Conto corrente con la Posta — Anno 84° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 3 aprile 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 77 DEL 3 APRILE 1943-XXI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 17: Municipio di Savona: Obbligazioni del prestito civico emissione 1919 - 5 % sorteggiate il 16 marzo 1943-XXI. — **Comune di Varese:** Obbligazioni 5 % del prestito del già comune di Velate estratte per il rimborso. — **Consorzio Strada « Due Riviere », in Stresa-Borromeo:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 1° gennaio 1943-XXI. — **Comune di Cogoleto:** Cartelle del prestito municipale unificato estratte il 15 dicembre 1941 non ancora presentate per il rimborso — **Società finanziamenti esteri « S.V.E.A. » (già Società per lo sviluppo economico dell'Albania) in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 marzo 1943-XXI. — **Istituto di credito comunale dell'Istria, in Pola:** Obbligazioni 4,50 % sorteggiate nella 66ª estrazione del 24 marzo 1943-XXI. — **Società Prodotti Speciali Edili (SPES), in Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **Società anonima di consumo Aosta, in Aosta:** Estrazione di obbligazioni. — **F.I.L.P. - Fabbrica Italiana Lime di Precisione, soc. an. in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 12 marzo 1943-XXI. — **Pastificio Triestino S. A., in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 30 marzo 1943-XXI.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 gennaio 1943-XXI, n. 138.

Costituzione dell'Ente « Mutualità fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito l'Ente « Mutualità fascista — Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori ». Esso ha personalità giuridica di diritto pubblico.

L'Ente ha sede in Roma e svolge la sua azione nel Regno attraverso propri uffici provinciali.

Art. 2.

L'Ente è l'organo mediante il quale le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori assolvono i compiti enunciati nelle dichiarazioni XXVII e XXVIII della Carta del lavoro per quanto concerne l'assistenza dei lavoratori e dei loro famigliari in caso di malattia.

L'Ente è disciplinato dalla presente legge e dal regolamento che sarà approvato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, d'intesa coi Ministri per l'interno e per le finanze, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 3.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle corporazioni e del Ministero delle finanze, ciascuno per la rispettiva competenza, ferme restando le attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di vigilanza sanitaria.

I provvedimenti di carattere generale dell'Ente, riguardanti la organizzazione sanitaria, per divenire esecutivi debbono riportare anche l'approvazione del Ministero dell'interno.

Art. 4.

Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente i lavoratori rappresentati dalle Associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, alla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, alla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e della assicurazione e quelli rappresentati dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.

Possono anche essere iscritti, mediante Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, d'intesa con quello per le finanze, su proposta delle Associazioni sindacali interessate, i rappresentati dalle Associazioni sindacali che non siano compresi tra quelli previsti nel precedente comma.

Art. 5.

L'Ente provvede all'assistenza per i casi di malattie, ad esclusione di quelle il cui rischio è coperto per legge da altre forme di assicurazione.

L'Ente si propone di coordinare la propria attività assistenziale, anche ai fini della prevenzione contro le malattie, con le altre attività assistenziali, specie per quanto riguarda la tubercolosi, la maternità, l'invalidità, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e le varie malattie a carattere sociale.

Art. 6.

L'assistenza dell'Ente comprende:

1) l'assistenza sanitaria generica domiciliare e ambulatoria;
2) l'assistenza specialistica ambulatoria;
3) l'assistenza farmaceutica;
4) l'assistenza ospedaliera;
5) l'assistenza ostetrica;
6) l'assistenza pediatrica;
7) le assistenze integrative;
8) la concessione di una indennità di malattia.

L'indennità non è dovuta quando il trattamento economico di malattia è corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro o da altri Enti in misura pari o superiore a quella fissata dai contratti

collettivi ai sensi del presente articolo. Le prestazioni corrisposte da terzi in misura inferiore a quella della indennità saranno integrate dall'Ente sino a concorrenza.

Le assistenze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 saranno concesse per un periodo massimo di 180 giorni nell'anno.

Le assistenze di cui ai numeri 3, 4, 7, 8 saranno concesse nei limiti, nella misura e secondo le modalità che verranno determinate nazionalmente dalle Associazioni sindacali a mezzo dei contratti collettivi o da deliberazione dei loro competenti organi, ovvero dal decreto di cui al secondo comma dell'art. 4.

Alla erogazione delle indennità provvede direttamente l'Ente, salvo particolari deroghe, da stabilirsi di concerto con le Confederazioni interessate.

L'azione per conseguire le prestazioni, di cui alla presente legge, si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui esse sono dovute.

Art. 7.

Le assistenze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo competono di diritto anche ai famigliari viventi a carico dell'iscritto, nei limiti e con le modalità che verranno determinati in conformità di quanto dispone il quarto comma dell'articolo precedente.

Art. 8.

Le assistenze di carattere sanitario verranno concesse secondo il principio delle prestazioni dirette e l'assistenza sanitaria domiciliare dovrà tendere, per quanto possibile, verso l'adozione del medico di famiglia.

Potranno essere consentite deroghe nella attuazione del sistema delle prestazioni sanitarie in base a particolari esigenze delle categorie interessate, tenendo il dovuto conto delle situazioni di fatto e dell'esperienza acquisita dai vari Enti mutualistici.

L'attrezzatura sanitaria, attraverso la quale l'Ente attua i suoi compiti, dovrà svilupparsi secondo un piano di organizzazione territoriale in modo da aderire alle reali esigenze della assistenza.

Art. 9.

Agli scopi di cui sopra sarà provveduto con il contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro nella misura determinata dal contratto collettivo di lavoro o da deliberazione dei loro competenti organi, ovvero nel decreto di cui al secondo comma dell'art. 4.

L'Ente segnalerà alle Confederazioni i necessari elementi di costo delle prestazioni, sia di carattere generale che di carattere particolare, per le singole categorie, tenendo conto di tutti i fattori inerenti al campo di applicazione delle prestazioni medesime.

Art. 10.

Il datore di lavoro è responsabile del versamento del contributo anche per la parte che è a carico del lavoratore.

Qualunque patto in contrario è nullo.

La parte di contributo a carico del lavoratore è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso.

L'azione per riscuotere i contributi dovuti dai datori di lavoro all'Ente si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.

Art. 11.

I criteri per l'accertamento del diritto alla assistenza e dell'obbligo contributivo saranno determinati dal regolamento.

Il datore di lavoro è obbligato a dare all'Ente le notizie necessarie per l'iscrizione dei propri dipendenti e per l'accertamento dei contributi.

Il lavoratore ha diritto alle prestazioni da parte dell'Ente anche nel caso in cui, al verificarsi della malattia, il datore di lavoro non abbia ottemperato all'obbligo di cui nel precedente comma o non sia in regola con i versamenti dei contributi maturati.

Art. 12.

Sono organi dell'Ente:

1) il presidente;
2) il Consiglio direttivo;
3) il Comitato esecutivo;
4) i Comitati di sezione;
5) il Comitato provinciale.

L'ordinamento amministrativo centrale e periferico dell'Ente è stabilito dal regolamento di cui all'art. 2, in quanto non sia previsto dalla presente legge.

Art. 13.

Il presidente è nominato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni.

Art. 14.

Il presidente dirige e rappresenta l'Ente ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione, convoca e presiede il Consiglio direttivo, il Comitato esecutivo e i Comitati di sezione.

Esamina e determina le materie da portare alla discussione dei predetti organi amministrativi.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi stessi.

Impartisce le direttive per il funzionamento dell'Ente.

Firma per la parte che egli non abbia deferito al direttore generale, gli atti e documenti che importano impegno per l'Ente.

Provvede all'assunzione ed al licenziamento del personale, con l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento organico di cui al successivo art. 17.

Esercita, in genere, tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dai decreti e dai regolamenti che disciplinano l'attività dell'Ente.

Art. 15.

Il Consiglio direttivo è composto dal presidente e dai seguenti membri nominati con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni:

a) i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro, dei lavoratori, dei professionisti ed artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

b) un rappresentante designato da ciascuna Confederazione fascista dei datori di lavoro;

c) un rappresentante designato da ciascuna Confederazione fascista dei lavoratori;

d) un delegato del Partito Nazionale Fascista;

e) un delegato per ciascuno dei Ministeri delle corporazioni, dell'interno e delle finanze;

f) il segretario del Sindacato nazionale dei medici e il vicefiduciario nazionale dell'Associazione fascista del pubblico impiego per i sanitari;

g) i presidenti dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale; dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro; della Federazione nazionale fascista delle Casse mutue infortuni agricoli.

Il direttore generale dell'Ente assiste alle riunioni e ne è il segretario.

I componenti del Consiglio durano in carica due anni e possono essere confermati. E' data però facoltà agli Enti che hanno provveduto alla loro designazione di chiederne la sostituzione anche prima dello scadere del biennio.

Per la validità delle sedute del Consiglio in una prima convocazione occorre la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio in carica. In seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 16.

Il presidente, quando lo ritenga opportuno, ha facoltà di invitare ad intervenire, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo, i componenti dei Comitati di sezione che non facciano già parte, rispettivamente, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo.

Art. 17.

Spetta al Consiglio direttivo:

1) deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del presidente, del Comitato esecutivo e dei Comitati di sezione e sul conto consuntivo dell'Ente;

2) deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'Ente. In tale sede il Consiglio direttivo può delegare al presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modificazioni che fossero richieste per l'approvazione in sede tutoria;

3) deliberare sul regolamento organico del personale centrale e periferico dell'Ente e sugli altri regolamenti amministrativi.

Il regolamento organico del personale centrale e periferico dell'Ente sarà approvato dal Ministro per le corporazioni, d'intesa con quello per le finanze;

4) deliberare l'acquisto, l'alienazione, la permuta di beni immobili, nonchè l'eventuale trasformazione dei beni predetti;

5) deliberare in ordine agli elementi di costo delle prestazioni di cui al secondo comma dell'art. 9;

6) deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei legati a favore dell'Ente;

7) esprimere parere su ogni oggetto sottoposto al suo esame dal presidente, dal Comitato esecutivo e dai Comitati di sezione;

8) determinare le norme eventualmente occorrenti per gestioni speciali;

9) adempiere a tutte le attribuzioni che gli siano demandate dalle leggi e regolamenti.

Art. 18.

Il Comitato esecutivo è composto dai seguenti membri:

1) il presidente;

2) i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro, dei lavoratori, dei professionisti e artisti e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

3) i consiglieri, delegati del Partito Nazionale Fascista e dei Ministeri delle corporazioni, dell'interno e delle finanze;

4) il segretario del Sindacato nazionale dei medici ed il vice fiduciario nazionale dell'Associazione fascista del pubblico impiego per i sanitari.

Il direttore generale assiste alle sedute e ne è il segretario.

Art. 19.

Il Comitato esecutivo resta in carica per la stessa durata del Consiglio direttivo.

Per la validità delle adunanze del Comitato esecutivo è necessaria la presenza di almeno otto dei suoi componenti.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

Il Comitato esecutivo si riunisce almeno una volta al mese.

Art. 20.

Il Comitato esecutivo:

1) fissa le direttive per il conseguimento dei fini dell'Ente;

2) esamina le proposte da sottoporre al Consiglio direttivo;

3) adotta, nei casi d'urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, necessari ad assicurare il regolare funzionamento dell'Ente — salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione — tranne quelli di cui all'art. 17, numeri 1, 2 e 3;

4) fissa le direttive ed approva le norme da seguirsi per la risoluzione delle controversie;

5) procede alla nomina di Commissioni tecniche per lo studio, la propaganda e lo sviluppo dei problemi dell'assistenza;

6) nomina il direttore generale dell'Ente secondo le norme del regolamento del personale di cui all'art. 17;

7) nomina i presidenti dei Comitati provinciali;

8) decide sui criteri di ripartizione, tra i vari settori, degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi comuni;

9) adempie a tutte le altre mansioni che gli siano demandate dalla presente legge e dai regolamenti.

Art. 21.

Allo scopo di adeguare l'azione dell'Ente a tutte le particolari situazioni di categoria e allo scopo di mantenere l'assistenza stessa aderente all'attività sindacale, vengono costituiti per ognuno dei cinque settori sindacali i seguenti Comitati di sezione:

1) Comitato di sezione per l'agricoltura;

2) Comitato di sezione per l'industria;

3) Comitato di sezione per il commercio;

4) Comitato di sezione per il credito e l'assicurazione;

5) Comitato di sezione per i professionisti e gli artisti.

Art. 22.

Il Comitato di sezione è composto:

1) dal presidente o da un suo delegato;

2) da tre rappresentanti designati dalla Confederazione fascista dei datori di lavoro interessata.

3) da tre rappresentanti designati dalla Confederazione fascista dei lavoratori interessata;

4) da un delegato del Partito Nazionale Fascista;

5) da un delegato del Ministero dell'interno;

6) da un delegato del Ministero delle corporazioni.

Il Comitato di sezione per i professionisti e gli artisti è composto di quattro rappresentanti per i professionisti e gli artisti, di quattro rappresentanti designati dalle Confederazioni dei lavoratori e dei delegati di cui ai numeri 4, 5 e 6 del comma precedente.

Art. 23.

Spetta a ciascun Comitato di sezione:

1) fare proposte su questioni particolari attinenti alle prestazioni economiche e sanitarie che abbiano riferimento a particolari esigenze della categoria rappresentata;

2) sottoporre ai superiori organi dell'Ente le proposte per l'eventuale revisione dei sistemi di riscossione dei contributi;

3) adempiere a tutte le altre attribuzioni che gli venissero demandate dai superiori organi dell'Ente;

4) esaminare i risultati annuali di gestione.

Art. 24.

Le funzioni di sindaci dell'Ente sono esercitate da un Collegio sindacale costituito da cinque sindaci effettivi e cinque supplenti, dei quali: uno effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro per le corporazioni; uno effettivo ed uno supplente nominati dal presidente della Corte dei conti; uno effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro per le finanze; uno effettivo ed uno supplente nominati d'accordo tra le Confederazioni dei datori di lavoro; uno effettivo ed uno supplente nominati d'accordo tra le Confederazioni dei lavoratori.

I componenti del Collegio sindacale durano in carica per lo stesso tempo stabilito per i componenti del Consiglio direttivo.

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio direttivo e possono intervenire alle riunioni del Comitato esecutivo.

Art. 25.

Il Collegio sindacale deve:

a) rivedere e controllare le scritture contabili;

b) fare ispezioni e riscontri di cassa.

c) rivedere i bilanci preventivi e consuntivi, riferendone al Consiglio direttivo.

Art. 26.

Il direttore generale è capo di tutti i servizi centrali e periferici dell'Ente ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla presente legge, dal regolamento e dal presidente.

Il direttore generale riferisce annualmente in sede di consuntivo sull'andamento della gestione.

Art. 27.

Il Comitato provinciale di cui all'art. 12 è composto:

a) dai rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei professionisti ed artisti, designati in eguale numero dalle Associazioni sindacali provinciali;

b) da un delegato del Partito Nazionale Fascista e dal vice-fiduciario provinciale dell'Associazione fascista del pubblico impiego per i sanitari;

c) dal medico provinciale;

d) dal segretario del Sindacato provinciale dei medici;

e) dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'Ente con funzioni di segretario.

Il presidente del Comitato provinciale sarà nominato dal Comitato esecutivo dell'Ente fra i rappresentanti delle organizzazioni periferiche delle Confederazioni.

Il modo di costituzione, la sede e le norme di funzionamento del Comitato sono stabiliti dal regolamento.

Art. 28.

Il Comitato provinciale:

1) vigila sull'attuazione delle direttive e delle istruzioni impartite dall'Ente relativamente alla riscossione dei contributi e alla erogazione delle prestazioni;

2) si pronuncia, a richiesta dell'Ente, sulle questioni relative all'assistenza economica e sanitaria e sulle attività da svolgere per la prevenzione e la profilassi contro le malattie nei confronti dei lavoratori;

3) suggerisce norme adatte a rendere i servizi dell'Ente aderenti alle contingenze locali;

4) attua ogni altro compito che sia ad esso demandato dal Consiglio direttivo dell'Ente.

Art. 29.

Il Comitato provinciale, allo scopo di studiare particolari problemi di categoria, costituirà speciali sezioni composte dai rappresentanti delle Associazioni sindacali già facenti parte del Comitato stesso e che inquadrano la categoria interessata.

Art. 30.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro titolo spettano all'Ente;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti.

Art. 31.

I capitali disponibili dell'Ente possono essere impiegati:

1) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

2) in cartelle emesse da Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario ed in titoli legalmente equiparati;

3) in depositi fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti, la Banca d'Italia ed altri Istituti di credito da designarsi dal Comitato esecutivo;

4) in beni immobili destinati alle funzioni sociali dell'Ente.

Art. 32.

Costituiscono entrate dell'Ente:

a) i contributi ad esso spettanti;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate per lasciti, donazioni ed in genere per atti di liberalità;

d) le somme che per qualsiasi titolo spettino all'Ente, comprese le multe e gli interessi cauzionali.

Gli avanzi annuali di gestione saranno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie secondo le modalità che saranno determinate dal regolamento.

Art. 33.

L'Amministrazione è attuata sulla base della gestione unica con evidenze ed imputazioni contabili inerenti ai singoli settori, al fine di mantenere l'equilibrio tra contributi e prestazioni.

Art. 34.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dev'essere compilato il bilancio preventivo e il conto consuntivo, che dovranno essere comunicati un mese prima dei termini indicati nell'art. 17, al Collegio sindacale, il quale riferirà su di essi, e, con apposite relazioni, al Consiglio direttivo.

Art. 35.

Sono applicabili all'Ente tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Art. 36.

In caso di inosservanza dell'obbligo di cui nel secondo comma dell'art. 11 e nei casi di omesso o insufficiente versamento del contributo entro il termine prescritto, il datore di lavoro inadempiente è punito con l'ammenda da lire 20 a lire 200 per ogni dipendente per il quale abbia omesso di dare le prescritte notizie.

La stessa pena è stabilita a carico del datore di lavoro che faccia dichiarazioni erronee o inesatte, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

L'importo complessivo dell'ammenda non può in ogni caso superare le lire 10 mila.

Art. 37.

Nelle contravvenzioni previste dalla presente legge e dal regolamento, il contravventore, nei termini e agli effetti dell'art. 162 del Codice penale, è ammesso a pagare alla sede competente dell'Ente una somma corrispondente alla quinta parte del massimo dell'ammenda comminata o alla terza parte del massimo predetto, qualora egli sia recidivo rispetto a reati previsti dalla presente legge o dal regolamento.

Qualora la contravvenzione sia stata elevata per omesso o insufficiente versamento di contributi, il contravventore è ammesso a pagare, oltre la somma prevista nel primo comma, i contributi omessi e l'indennità di mora.

Art. 38.

La Cassa nazionale malattia per gli addetti al commercio, la Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia dei lavoratori dell'industria, la Federazione nazionale fascista delle Mutue di malattia per i lavoratori agricoli, la Cassa nazionale assistenza impiegati agricoli e forestali, l'Istituto nazionale fascista di assistenza per i lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione e dei servizi tributari, le Casse di malattia delle nuove provincie e gli Enti che ne fanno parte o aderiscono, nonchè quelle Casse ed Enti che adempiono funzioni di assistenza malattia deferite da questa legge all'Ente costituendo, saranno fusi nell'Ente « Mutualità fascista — Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori ».

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, sarà determinata la data dalla quale avrà effetto la fusione di ciascuno degli Enti predetti.

Con la data dalla quale avrà effetto la fusione degli Enti in esso previsti è abrogato il R. decreto-legge 29 novembre 1925-IV, n. 2146, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 39.

Il Ministro per le corporazioni può ordinare ispezioni ed indagini sul funzionamento dell'Ente e di singoli suoi servizi.

Con Regio decreto, emanato su proposta del Capo del Governo e del Ministro per le corporazioni, può essere sciolto il Consiglio direttivo e nominato un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente.

Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VIDUSSONI — RICCI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 4 febbraio 1943-XXI, n. 139.

Proroga del termine assegnato al comune di Napoli per l'attuazione del piano regolatore del rione di S. Pasquale a Chiaia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 369, convertito, con modificazioni, nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1348, concernente l'esenzione venticinquennale dalle imposte sui fabbricati per le costruzioni eseguite in dipendenza di piani regolatori edilizi della città di Napoli, approvati dall'Alto Commissario fino al 30 giugno 1936-XIV e compiuti entro dieci anni dall'approvazione del rispettivo piano;

Visto il decreto 30 luglio 1935-XIII, n. 37967, col quale il cessato Alto Commissario per la città e provincia di Napoli approvò il piano regolatore del rione di S. Pasquale a Chiaia in detta città ed assegnò il termine di anni tre per la sua attuazione;

Visto il R. decreto 31 agosto 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1938-XVI, registro 22 lavori pubblici, foglio 217, con il quale il detto termine venne prorogato di due anni e cioè fino al 30 luglio 1940;

Visto il R. decreto 22 luglio 1939-XVII, n. 1285, con il quale fu approvata una variante al detto piano regolatore, fu lasciato invariato il termine stabilito dall'anzidetto R. decreto 31 agosto 1938-XVI per l'attuazione del piano e fu altresì stabilita la esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, comunale e provinciale, per tutte le costruzioni e ricostruzioni eseguite entro il termine di attuazione della variante stessa;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1940-XVIII, n. 2046, con il quale fu prorogato di due anni e cioè fino a tutto il 30 luglio 1942-XX il termine stabilito con il citato R. decreto 31 agosto 1938-XVI;

Vista la domanda in data 28 giugno 1942-XX, con la quale il podestà di Napoli ha chiesto una ulteriore proroga del termine per l'attuazione del piano anzidetto, con la conseguente proroga dei benefici fiscali;

Considerato che le opere previste per l'attuazione del piano piano in parola non hanno potuto essere attuate per ragioni indipendenti dalla volontà del Comune e inerenti alle difficoltà determinate dall'attuale stato di guerra;

Ritenuto che per i suesposti motivi la chiesta proroga appare giustificata;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35;

Visto l'art. 1 della legge 11 luglio 1942-XX, n. 843;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È prorogato fino a due anni dalla cessazione dello stato di guerra il termine assegnato al comune di Napoli con il citato R. decreto 21 ottobre 1940-XVIII, n. 2046, per l'attuazione del piano regolatore del rione di S. Pasquale a Chiaia nella città di Napoli.

Tutte le costruzioni e ricostruzioni, che saranno eseguite per l'attuazione del piano suddetto, nonchè della variante approvata con R. decreto 22 luglio 1939-XVII, n. 1285, godranno della esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, comunale e provinciale, anche se ultimate dopo il 30 luglio 1942-XX, ma entro i due anni dalla cessazione dello stato di guerra, ferma restando, ad ogni effetto, in tale caso, la decorrenza del venticinquennio dal 31 luglio 1942-XX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, foglio 3. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 febbraio 1943-XXI, n. 140.
Incorporazione del Monte di credito su pegno di Ostiano (Cremona) nel Monte di credito su pegno di Cremona.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 47, comma 1°, del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Cremona in data 9 e 30 settembre 1942-XX, e del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Ostiano in data 8 settembre e 1° ottobre 1942-XX;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Monte di credito su pegno di Ostiano, con sede in Ostiano (Cremona) è incorporato nel Monte di credito su pegno di Cremona, con sede in Cremona.

Le modalità della incorporazione e le nuove norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'Istituto incorporante, saranno approvate con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, a norma dell'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, foglio 4. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 febbraio 1943-XXI, n. 141.
Incorporazione del Monte di credito su pegno di Urbino nella Cassa di risparmio di Pesaro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 47, comma 1°, del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato

con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Pesaro e del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Urbino, rispettivamente in data 7 e 13 gennaio 1943-XXI;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Monte di credito su pegno di Urbino, con sede in Urbino (Pesaro), è incorporato nella Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro.

Le modalità della incorporazione e le nuove norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'Istituto incorporante saranno approvate con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, a norma dell'art. 47, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, foglio 2. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 142.
Aumento degli assegni al 2° vice console in Zurigo.

N. 142. R. decreto 11 gennaio 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, vengono aumentati gli assegni al 2° vice console in Zurigo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1943-XXI

REGIO DECRETO 11 febbraio 1943-XXI, n. 143.
Dichiarazione formale dei fini di due Confraternite, in provincia di Macerata.

N. 143. R. decreto 11 febbraio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di due Confraternite, in provincia di Macerata.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1943-XXI

REGIO DECRETO 11 febbraio 1943-XXI.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti della «Masseria Volpicelli» nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 31 ottobre 1942-XXI con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Masseria Volpicelli », di pertinenza di Pavoncelli Nicola fu Giuseppe e Giuseppe di Nicola usufruttuario, e figli nascituri di Giuseppe, proprietari, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta suindicata, partita 468, foglio di mappa 9, particelle 1, 3, 15, 16, 22, 23, 30, 33; foglio di mappa 15, particella 2 (parte), per ha. 7.99.10. Il tutto per la superficie complessiva di ha. 89.87.60 con l'imponibile totale di L. 20.955,86.

Il fondo confina con la strada di bonifica Pietre Pagliuca, con proprietà Baiocco Giuseppe fu Francesco, Pavoncelli Gaetano fu Giuseppe, Sementini Pasquale, e altri fu Pasquale, con la strada comunale Pantanara Vecchio, con l'argine di destra del Volturno, parte con il canale delle Colmate, e con rimanente proprietà Pavoncelli. La particella 2 del foglio di mappa 15 confina con la strada comunale Piantanaro Vecchio, con proprietà di Pavoncelli Nicola fu Giuseppe e altri, con la strada vicinale Arcigliolaro e parte con l'argine di destra del Volturno.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 29 dicembre 1942-XXI e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 8 febbraio 1943-XXI, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria Volpicelli » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 360.000 (trecentosessantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ROSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1943-XXI
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 386. — LESEN

(1112)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1943-XXI.

Nomina dei componenti il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 29 marzo 1928, n. 631, con la quale è stato riordinato l'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

Visto il R. decreto 14 agosto 1928, n. 2431, che approva lo statuto dell'Ente predetto;

Decreta:

A far parte del Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie sono chiamati, per l'anno 1943-XXI, in qualità di componenti effettivi:

Zengarini dott. Aristide - in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;

Assettati nob. dott. Stefano - in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;

Ciancimino dott. Francesco - in rappresentanza del Ministero delle finanze;

in qualità di supplenti:

Lubrano dott. Enrico - per il Ministero delle corporazioni;

Cozzi dott. Silzio - per il Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1943-XXI

(1144) *Il Ministro*: TIENGO

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1943-XXI.

Modelli, leggende e segni caratteristici dei titoli e dei libretti nominativi per i buoni del Tesoro novennali 5 %, con scadenza al 15 aprile 1951-XXIX.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 7 del R. decreto-legge 26 marzo 1942-XX, n. 226, convertito nella legge 26 maggio 1942-XX, n. 806, col quale venne autorizzata l'emissione di buoni del Tesoro novennali 5 %, con scadenza al 15 aprile 1951-XXIX;

Veduto il decreto Ministeriale 10 aprile 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 1942-XX, n. 88, col quale furono stabilite norme per l'anzidetta emissione ed altre modalità riguardanti le operazioni ammesse sui buoni stessi;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1942-XX, n. 187, col quale vennero fissati i limiti d'emissione dei mentovati buoni;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del Tesoro nominativi, rappresentanti buoni del Tesoro novennali 5 % al portatore, con scadenza al 15 aprile 1951-XXIX, dei quali venne autorizzata la emissione col R. decreto-legge 26 marzo 1942-XX, n. 226, convertito nella legge 26 maggio 1942-XX, n. 806, sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su fogli di carta filigranata bianca.

La carta presenta, in filigrana chiara, quattro fasce, in senso verticale, formate da losanghe, a linee ondulate e angolari; e, fra una fascia e l'altra, corone Reali intramezzate da linee ondulate in senso orizzontale.

Art. 2.

Ciascun buono del Tesoro novennale 5 %, con scadenza al 15 aprile 1951-XXIX, nominativo, si compone: di una matrice, collocata nella parte superiore del titolo, e di una contromatrice, posta lungo il lato destro, dalle quali il titolo stesso viene distaccato, all'atto dell'emissione: del corpo del titolo e di diciotto cedole per il pagamento delle rate semestrali di interessi, disposte, lungo il lato inferiore del foglio, su due colonne di nove cedole ciascuna.

Il corpo del buono nominativo è contornato da una cornice rettangolare, riproducente foglie di alloro legate con nastri; e reca, lungo ciascuno dei lati, destro e sinistro, della stessa cornice, nella parte esterna, un Fascio Littorio, con la scure rivolta in fuori. Intorno alla cornice, ed esternamente, tranne che in corrispondenza del lato inferiore, il titolo presenta un fondo a linee ondulate orizzontali. Lungo la parte superiore della cornice è stampata la dizione « Regno d'Italia » in carattere romano vuoto.

La parte interna del buono, racchiusa entro la cornice, reca un fondo « mille nomi », con la dizione in caratteri minutissimi, « Buono del Tesoro », ripetuta innumerevoli volte. Tale fondo è interrotto, nella parte centrale inferiore, da un disco bianco, sul quale è applicato il bollo a secco, costituito dallo stemma dello Stato e dalla leggenda circolare « Regno d'Italia », preceduta e seguita dal Nodo di Savoia.

Il prospetto del buono reca, nella parte superiore, le leggende, in caratteri maiuscoli: « Buono del Tesoro novennale a premi - fruttante l'interesse del 5 % annuo con esenzione da ogni imposta presente e futura - emesso in base al R. decreto-legge 26 marzo 1942-XX, n. 226 ». A sinistra di tale dicitura è la indicazione della serie, con numero ordinale, in lettere: « Quarantunesima, quarantaduesima, quarantatreesima ecc. ... serie » seguita dalla indicazione del saggio di interesse, 5 %; e, a destra, uno spazio tratteggiato, destinato alla impressione del numero di iscrizione del buono.

Seguono, la indicazione del capitale nominale rappresentato dal titolo, e quella della data di rimborso del capitale stesso, 15 aprile 1951-A.XXIX-E.F.; e segue, infine, uno spazio per la trascrizione della intestazione del buono e delle eventuali annotazioni.

Nell'angolo inferiore sinistro sono riservati degli spazi per le indicazioni della data di emissione e del numero di posizione; e, nell'angolo inferiore destro, lo spazio per la impressione a stampa, mediante fac-simile, della firma del direttore generale del Tesoro.

Art. 3.

Il rovescio del buono nominativo, in corrispondenza del corpo del titolo, consta di tre parti. La prima parte, da sinistra a destra, comprende una tabella per la indicazione dei tagli e dei numeri di iscrizione dei buoni al portatore, che il titolo nominativo rappresenta. La seconda parte è riservata alle annotazioni relative all'eventuale pagamento dei premi.

La terza, dopo un'avvertenza, concernente la estrazione e il pagamento dei premi, il pagamento delle cedole semestrali di interessi e il rimborso del capitale, contiene la tabella dei premi, da estrarsi semestralmente, per ciascuna delle venticinque serie dei buoni novennali 5 %, con scadenza al 15 aprile 1951-XXIX.

Le liste di separazione, lungo le quali si esegue lo stacco del buono dalla matrice e dalla contromatrice, nonchè la lista di separazione del titolo dalla colonna interna delle cedole, sono costituite da un disegno a greca tratteggiata, sul quale sono stampate le parole « Direzione generale del Tesoro », in carattere romano.

Art. 4.

Le diciotto cedole, per il pagamento delle rate semestrali di interessi, collocate in corrispondenza del lato inferiore del titolo, sono numerate dall'1 al 18, progressivamente, dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno.

Le due colonne di cedole sono divise da una lista di separazione identica a quella che separa il corpo del titolo dalla colonna interna delle cedole.

Il prospetto di ciascuna cedola è costituito da una cornice, che riproduce foglie di alloro legate con nastri. Sul lato superiore, la cornice è interrotta, al centro, da un piccolo spazio rettangolare, sul quale è stampato il numero d'ordine della cedola; sul lato sinistro della stessa cornice sono riportate, la indicazione della serie, in numeri romani, e la indicazione del saggio di interesse 5 %; e, sul lato destro, la indicazione del Regio decreto-legge che ha autorizzato la emissione dei buoni del Tesoro novennali, con scadenza al 15 aprile 1951-XXIX.

Lo stesso prospetto reca, sull'angolo superiore sinistro, uno spazio riservato per la indicazione del numero di iscrizione del buono nominativo, seguito, lungo il lato superiore, dalla dizione « Buono del Tesoro novennale 5 % a premi »; dalla indicazione della scadenza semestrale della cedola; dalla indicazione dell'ammontare di essa; e, infine, lungo il lato inferiore, da un'avvertenza concernente il pagamento della cedola stessa.

Sul lato destro di ogni cedola è un piccolo spazio circolare in bianco, sul quale è impresso il bollo a secco, costituito dallo stemma dello Stato e dalla dizione circolare « Regno d'Italia », preceduta e seguita dal Nodo di Savoia.

Le cedole sono stampate su un fondo « mille nomi », identico a quello del corpo del titolo.

Sul rovescio di ogni singola cedola, in corrispondenza alla parte centrale, è impresso un rosone che contiene uno spazio bianco, sul quale è stampata la indicazione della serie cui il buono appartiene, seguita dalla indicazione del saggio di interesse 5 %.

Art. 5.

I buoni nominativi sono stampati, sul prospetto e sul rovescio, in colori diversi per le singole serie, come segue:

SERIE	PROSPETTO		ROVESCIO
	Cornice	Fondo	
Quarantunesima	nero	grigio	nero
Quarantaduesima	giallo cromo	giallo limone	giallo cromo
Quarantatreesima	verde oliva	rosa violaceo	verde oliva
Quarantaquattresima	azzurro	celeste	azzurro
Quarantacinquesima	arancione	giallo arancio	arancione
Quarantaseesima	rosso violaceo	rosa	rosso violaceo
Quarantasettesima	verde smeraldo	verde di Prussia	verde smeraldo
Quarantottesima	violetto	viola chiaro	violetto
Quarantanovesima	giallo ocra	ocra scuro	giallo ocra
Cinquantesima	bruno violaceo	grigio bruno	bruno violaceo
Cinquantunesima	verde scuro	verde cinabro	verde scuro
Cinquantaduesima	blu	azzurro	blu
Cinquantatreesima	rosso	rosa arancio	rosso
Cinquantaquattresima	viola rossastro	lilla	viola rossastro
Cinquantacinquesima	bruno rossastro	avana chiaro	bruno rossastro
Cinquataseesima	blu nero	celeste plumbeo	blu nero
Cinquantasettesima	verde chiaro	verde vescica	verde chiaro
Cinquantottesima	bruno scuro	bruno chiaro	bruno scuro
Cinquantanovesima	blu acciaio	violetto	blu acciaio
Sessantesima	blu elettrico	ocra chiaro	blu elettrico
Sessantunesima	grigio viola	giallo verde	grigio viola
Sessantaduesima	verde nero	blu oriente	verde nero
Sessantatreesima	rosso pompeiano	avana scuro	rosso pompeiano
Sessantaquattresima	nero lavagna	grigio verde	nero lavagna
Sessantacinquesima	terra siena naturale	giallo caldo	terra siena naturale

I numeri di iscrizione e le firme sono impressi, per tutte le serie, tipograficamente, in colore nero.

Art. 6.

I libretti nominativi, in rappresentanza di buoni del Tesoro novennali 5 %, al portatore, con scadenza al 15 aprile 1951-XXIX, dei quali è stata autorizzata l'emissione col R. decreto-legge 26 marzo 1942-XX, n. 226, convertito nella legge 26 maggio 1942-XX, n. 806, sono costituiti da fogli esterni (copertine) e da fogli intercalari, stampati in litografia su carta filigranata bianca.

La carta presenta una filigrana chiara, costituita da fasce orizzontali, formate da losanghe a linee ondulate e angolari; e, fra una fascia e l'altra, sono collocate, in senso verticale, corone Reali, intramezzate da linee ondulate, pure in senso verticale.

La prima e la quarta pagina dei fogli esterni e le quattro pagine dei fogli intercalari hanno un identico fondo « mille nomi », con la dizione « Buono del Tesoro », impressa in senso orizzontale e ondulata.

La prima pagina del foglio esterno (copertina) contiene il prospetto del libretto, contornato da una cornice a motivi ornamentali, la quale, lungo la parte centrale di ciascuno dei lati, destro e sinistro, presenta un Fascio Littorio, con la scure rivolta verso destra.

Il prospetto reca, nella parte superiore, le leggende, in caratteri maiuscoli: « Regno d'Italia - Buoni del Tesoro novennali a premi - rimborsabili il 15 aprile 1951 A.XXIX-E.F. - fruttanti l'interesse del 5 % annuo - pagabile nel Regno, nell'Africa italiana e nei Possedimenti - con esenzione da ogni imposta presente e futura - R. decreto-legge 26 marzo 1942-XX, n. 226 - libretto nominativo ». Seguono, lo schema per la indicazione, in lettere, dell'importo originario del libretto, in capitale nominale, e per la indicazione della serie, e lo spazio per la trascrizione della intestazione e per le eventuali annotazioni.

Appositi spazi, nella parte superiore del prospetto, sono destinati alle indicazioni, in cifre, del numero di iscrizione del libretto e dell'importo originario in capitale nominale.

In uno spazio circolare in bianco, a tratteggio ondulato, sul lato sinistro, è impresso il bollo a secco, formato dallo stemma dello Stato e dalla leggenda circolare « Regno d'Italia », preceduta e seguita dal Nodo di Savoia.

Nella parte inferiore del prospetto, dopo un'avvertenza concernente l'accertamento del valore vigente del libretto, sono riservati gli spazi destinati all'indicazione della data di emissione del libretto e del numero di posizione, ed alla impressione, a stampa, mediante fac-simile, della firma del direttore generale del Tesoro.

La seconda e terza pagina del foglio esterno (copertina) sono completamente in bianco.

La quarta pagina presenta il fondo « mille nomi », racchiuso in una cornice a motivi simmetrici ripetuti; e contiene diciotto caselle, disposte su due colonne, limitate, ciascuna, da una cornice lineare, recanti, lungo il lato superiore, la indicazione della scadenza semestrale, e destinate alla impressione del bollo comprovante il pagamento della relativa rata di interessi.

Dei fogli intercalari dei libretti, alcuni contengono la distinta dei buoni unitari compresi nel libretto; altri il conto di riduzione del libretto, in dipendenza di operazioni di tramutamento dei buoni già compresi nel libretto medesimo.

I primi contengono, nelle quattro pagine, tabelle per la descrizione dei buoni unitari compresi nel libretto, e per altre annotazioni; mentre gli altri intercalari presentano, in ognuna delle quattro pagine, dieci identiche caselle, limitate da cornici lineari, destinate alla compilazione dei conti di riduzione dell'importo del libretto in dipendenza di operazioni.

Ciascuna delle quattro pagine delle due specie di fogli intercalari ha il fondo « mille nomi » racchiuso in una cornice a motivi simmetrici ripetuti.

Sull'angolo superiore destro della prima pagina di tutti i fogli intercalari è, infine, impresso, in apposito spazio circolare, un bollo a secco identico a quello apposto sul frontespizio del libretto.

La prima e la quarta pagina dei fogli esterni (copertina) e le quattro pagine dei fogli intercalari, sono stampate, nel fondo, in colore verde chiaro e, nelle cornici e nelle leggende, in colore verde scuro.

Art. 7.

I modelli dei titoli, considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 marzo 1943-XXI

(1117) *Il Ministro*: ACERBO

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1943-XXI.

Modelli, leggende e segni caratteristici dei buoni del Tesoro novennali 5 % al portatore, con scadenza al 15 aprile 1951-XXIX.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 7 del Regio decreto-legge 26 marzo 1942-XX, n. 226, convertito nella legge 26 maggio 1942-XX, n. 806, col quale venne autorizzata l'emissione di buoni del Tesoro novennali 5 %, con scadenza al 15 aprile 1951-XXIX;

Veduto il decreto Ministeriale 10 aprile 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 1942-XX, n. 88, col quale furono stabilite norme per l'anzidetta emissione ed altre modalità riguardanti le operazioni ammesse sui buoni stessi;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1942-XX, n. 187, col quale vennero fissati i limiti di emissione dei mentovati buoni;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del Tesoro novennali 5 %, al portatore, con scadenza 15 aprile 1951-XXIX, dei quali, col R. decreto-legge 26 marzo 1942-XX, n. 226, convertito nella legge 26 maggio 1942-XX, n. 806, venne autorizzata la emissione, in serie, ciascuna di lire un miliardo di capitale nominale, sono distinti in otto tagli, per il rispettivo importo, in capitale nominale, di lire 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000.

Ciascun buono si compone: di una matrice e di una contromatrice collocate nella parte superiore del foglio, e dalle quali il tito è distaccato all'atto della emis-

sione; del corpo del titolo, e di diciotto cedole, per il pagamento delle rate semestrali di interessi, disposte, in corrispondenza del lato inferiore del buono, su due colonne di nove cedole ciascuna.

I buoni sono stampati su fogli di carta filigranata; quelli dei tagli da lire 500, 1000 e 2000, in litografia, sia sul prospetto che sul rovescio; quelli da lire 5000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000, in calcografia, sul prospetto, e in litografia sul rovescio.

La carta filigranata, usata per la stampa dei buoni di tutte le serie, è bianca, per i tagli di lire 500, 1000 e 2000; di colore rosa, per i tagli di lire 5000, 10.000 e 20.000; e di colore azzurro, per i tagli di lire 50.000 e 100.000.

Per tutte le serie e per tutti i tagli, la filigrana della carta, in chiaro-scuro, è costituita da una cornice ad intreccio di foglie di alloro, legate con nastri, lungo i lati, sinistro, destro e inferiore, del titolo; mancante nel lato superiore della matrice e contromatrice; ripetuta lungo la lista di separazione del titolo dalla matrice e contromatrice e nella spazio fra il titolo e le cedole. In questi ultimi due tratti, la cornice in filigrana è interrotta, al centro, dalla leggenda, anche essa in filigrana, « Regno d'Italia ».

In corrispondenza degli angoli inferiori, sinistro e destro, del corpo del titolo, la filigrana riproduce, in chiaro-scuro, rispettivamente, l'effige di Cerere e quella di Minerva, racchiusa, ciascuna, in una cornice circolare in filigrana chiara.

Nella parte centrale di ogni singola cedola, la filigrana reca un disco scuro, e, nell'interno di questo, la indicazione, in chiaro, del numero d'ordine della cedola.

Art. 2.

Il prospetto del buono è contornato da una cornice rettangolare a motivi « bianco-linea »; e contiene, nella parte interna superiore di ciascuno dei lati, destro e sinistro, della cornice, tre fasci littori, con le scuri rivolte all'esterno. Esso presenta, inoltre, un fondo costituito dalla leggenda, in caratteri minuti, « Buono del Tesoro », ondulata e ripetuta, in senso orizzontale, innumerevoli volte. Siffatto fondo è di diversa tonalità di colore, per i tagli di lire 500, 1000 e 2000, e di una sola tonalità per tutti gli altri tagli.

Lo stesso prospetto reca, nella parte centrale superiore, un bassorilievo simboleggiante le vittorie che sollevano l'Italia, racchiuso in una cornice di foglie di alloro legate con nastri. Tale bassorilievo, in disegno a « numismatica », contiene, negli angoli superiori, rispettivamente, le date IV, XI e MCMXVIII, e, sotto il lato superiore, il motto « tra le consacranti vittorie ». Per i soli tagli di lire 500, 1000 e 2000, il bassorilievo ha un fondo a linee ondulate orizzontali.

Fra il lato superiore della cornice esterna del buono e la cornice del bassorilievo, è impressa la dizione, in carattere maiuscolo, « Regno d'Italia ».

Fra il bassorilievo e il lato inferiore della cornice esterna del buono, sono impresse le leggende, in caratteri maiuscoli, « Buono del tesoro novennale a premi 5 % - pagabile nel Regno, nell'Africa italiana e nei Possedimenti - 5 % - R. decreto-legge 26 marzo 1942-XX, n. 226, ... serie di 2 milioni di buoni da lire 500 caduno ».

Le diverse serie sono contraddistinte da numeri ordinali « quarantunesima, quarantaduesima, quarantatreesima ecc. », indicati in lettere maiuscole. Seguono le indicazioni del quantitativo dei buoni di lire 500 compresi in ciascun taglio, dei numeri di iscrizione dei buoni stessi e dell'ammontare capitale del titolo, in lettere; nonchè la dizione « fruttante l'interesse del 5 % annuo, con esenzione da ogni imposta presente e futura, rimborsabile al portatore il 15 aprile 1951-A.XXIX-E.F. ».

Seguono la data di emissione originaria del debito, 15 aprile 1942-A.XX-E.F., e la firma del direttore generale del Tesoro « Grassi », impressa a stampa mediante fac-simile.

Sul lato inferiore sinistro, è stampata un'avvertenza riguardante il pagamento delle rate semestrali di interessi e dei premi e il rimborso del capitale; e, sul lato inferiore destro, è riservato uno spazio per le indicazioni del luogo e della data di rilascio del buono.

Nella parte centrale del lato inferiore, è impresso il bollo a secco, contenente lo stemma dello Stato e la leggenda circolare « Regno d'Italia », preceduta e seguita dal Nodo di Savoia.

La lista di separazione, lungo la quale si eseguisce lo stacco del buono dalla matrice e dalla contromatrice, su un fondo a « mille nomi », recante la dizione « Buono del Tesoro » molte volte ripetuta, per i tagli di lire 500, 1000 e 2000; e su un fondo composto da sole linee ondulate, per gli altri tagli; reca, ripetuta due volte, la leggenda « Regno d'Italia » in carattere corsivo maiuscolo.

Art. 3.

Il rovescio del buono consta di tre parti.

La prima parte, nel lato superiore del buono, contiene un'avvertenza, racchiusa in una cornice lineare. Tale avvertenza riporta indicazioni concernenti la partecipazione del buono a premi, e il pagamento di essi con esenzione da imposte, nonchè il pagamento delle cedole semestrali di interessi e il rimborso del capitale. Segue la tabella dei premi da estrarsi, per ciascuna serie, il 15 febbraio e il 18 agosto di ogni anno.

La seconda parte, collocata al centro, è contornata da una cornice « bianco-linea », che racchiude un fondo a « mille nomi », nel quale è ripetuta, in senso orizzontale ondulato, la indicazione « Buono del Tesoro ». Su tale fondo sono impressi, lungo il lato superiore, la dicitura « Buono del Tesoro novennale »; al centro, lo stemma dello Stato; e, lungo il lato inferiore, le indicazioni della serie e dell'interesse annuo 5 %.

La terza parte racchiude, in una cornice lineare, uno spazio in bianco destinato alle annotazioni relative al pagamento dei premi.

Art. 4.

Le diciotto cedole sono numerate, dall'1 al 18, progressivamente, dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno.

Il prospetto di ciascuna di esse è formato da una cornice riproducente foglie di alloro legate con nastri. Sul lato superiore, la cornice è interrotta, al centro, da un piccolo spazio bianco rettangolare, sul quale è stampato il numero d'ordine della cedola; sul lato sinistro della stessa cornice è impressa, entro una piccola cornice rettangolare, la indicazione del Regio decreto-legge che ha autorizzato la emissione dei buoni del Tesoro novennali con scadenza 15 aprile 1951-XXIX. Ai lati, destro e sinistro, ogni cedola presenta due spazi rettangolari,

racchiusi in una cornice a scacchetti, con le indicazioni, rispettivamente, della serie, in cifre romane, e dell'importo della cedola, in cifre arabe.

Il testo di ogni cedola reca, in alto, la dicitura « Buono del Tesoro novennale 5 % a premi », alla quale seguono, le indicazioni dell'ammontare della cedola, in lettere e in cifre; della scadenza semestrale; del quantitativo dei buoni di lire 500 compresi nel titolo; della serie; del saggio di interesse 5 % e dei numeri di iscrizione dei buoni.

Ai lati, destro e sinistro, la cedola presenta due spazi circolari, in bianco, sui quali sono impressi, rispettivamente, un Fascio Littorio e il bollo a secco.

La cedola è stampata su di un fondo a « mille nomi », costituito dalle parole « Buono del Tesoro », in caratteri minutissimi, molte volte ripetute.

Il rovescio di ogni singola cedola presenta, ai lati sinistro e destro, due rosoni identici, a motivi « nero linea », che recano stampata, al centro, la parola « cedola », e, sopra e sotto tale dicitura, la indicazione, in cifre, del numero d'ordine progressivo della cedola stessa. Fra i due rosoni lungo il lato inferiore, è stampata la dicitura « pagabile nel Regno, nell'Africa italiana e nei Possedimenti ».

Art. 5.

Il prospetto dei buoni è stampato in colore diverso per i vari tagli, e precisamente:

taglio da lire 500, arancione;
taglio da lire 1.000, verde smeraldo;
taglio da lire 2.000, blu;
taglio da lire 5.000, verde;
taglio da lire 10.000, bruno;
taglio da lire 20.000, viola;
taglio da lire 50.000, rosso granato;
taglio da lire 100.000, nero.

Tale colorazione del prospetto dei diversi tagli è identica per tutte le serie.

Il rovescio è stampato, invece, in colore diverso per le singole serie, e precisamente:

serie quarantunesima, nero;
serie quarantaduesima, giallo cromo;
serie quarantatreesima, verde oliva;
serie quarantaquattresima, azzurro;
serie quarantacinquesima, arancione;
serie quarantaseesima, rosa violaceo;
serie quarantasettesima, verde smeraldo;
serie quarantottesima, viola;
serie quarantanovesima, giallo ocra;
serie cinquantesima, bruno violaceo;
serie cinquantunesima, verde scuro;
serie cinquantaduesima, blu;
serie cinquantatreesima, rosso;
serie cinquantaquattresima, viola rossastro;
serie cinquantacinquesima, bruno rossastro;
serie cinquantaseesima, blu nero;
serie cinquantasettesima, verde chiaro;
serie cinquantottesima, bruno scuro;
serie cinquantanovesima, blu acciaio;
serie sessantesima, blu elettrico;
serie sessantunesima, grigio viola;
serie sessantaduesima, grigio verde;
serie sessantatreesima, rosso pompeiano;
serie sessantaquattresima, nero lavagna;
serie sessantacinquesima, terra siena naturale.

Tale colorazione del rovescio è identica per i vari tagli di ogni serie.

I numeri di iscrizione dei buoni e le firme sono impressi, per tutte le serie e per tutti i tagli, tipograficamente, in colore nero.

Art. 6.

I modelli dei titoli considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 marzo 1943-XXI

(1118) *Il Ministro*: ACERBO

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1943-XXI.

Disposizioni relative alla sospensione del corso delle prescrizioni e dei termini di decadenza in materia di imposte dirette e di tributi locali nel comune di Cagliari ed alla proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria degli Uffici del registro e della Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, contenente norme riguardanti la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Decreta:

Art. 1.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori legali e processuali portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, concernente le imposte dirette ed i tributi locali, scaduti o che fossero per scadere dal 1° marzo 1943-XXI al 1° giugno 1943-XXI, sono sospesi nel comune di Cagliari a tutto il giorno 1° giugno predetto.

Tale disposizione si applica anche agli atti ed alle procedure esattoriali riguardanti qualsiasi entrata, iniziati e da iniziare, alla presentazione delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità, ai relativi appelli e ricorsi.

Art. 2.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria degli Uffici del registro di Cagliari, sono prorogati:

1) di tre mesi i termini legali per le denunzie, compresa la registrazione degli atti, e per il pagamento di tutte le tasse e le imposte indirette sugli affari le cui scadenze siansi verificate o si debbano verificare tra il 1° marzo 1943-XXI, ed il 1° giugno 1943-XXI;

2) di otto mesi:

a) i termini per le valutazioni in materia di trasferimenti della ricchezza;

b) i termini per la risoluzione di controversie in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari e di altri diritti;

c) i termini per la trascrizione degli atti civili e giudiziari nonchè dei certificati di denunziata successione;

d) i termini in materia di contenzioso, riguardanti le tasse e le imposte indirette sugli affari ed altri diritti, previsti dalla legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

La proroga dei termini di cui sopra al n. 2 compete in quanto le scadenze dei detti termini siansi verificate o si debbano verificare tra il 1° marzo 1943-XXI, ed il 31 agosto 1943-XXI.

Art. 3.

Per i Comuni compresi nella circoscrizione ipotecaria della Conservatoria dei registri immobiliari di Cagliari sono prorogati di sei mesi i termini per le rinnovazioni ipotecarie scadute posteriormente al 28 febbraio 1943, o che verranno a scadere a tutto il 1° giugno 1943-XXI.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 marzo 1943-XXI

(1149) *Il Ministro*: ACERBO

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1943-XXI.

Inquadramento sindacale dell'Ente Zolfi Italiani e del personale dipendente.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli atti relativi all'inquadramento sindacale dell'Ente Zolfi Italiani;

Considerato che tale Ente, in virtù della legge 2 aprile 1940-XVIII, n. 287, che lo istituisce, proponendosi il miglioramento tecnico ed economico dell'industria mineraria dello zolfo, l'esercizio di permessi di ricerca e di concessioni minerarie, sia direttamente che in partecipazione con terzi, nonchè la coltivazione di miniere zolfifere, i cui concessionari siano stati dichiarati decaduti, pone in essere un'attività che, non essendo inibita ai privati, deve considerarsi come esercitata in regime di concorrenza, con la conseguenza che l'Ente stesso deve essere sottoposto all'inquadramento sindacale, ai sensi dell'art. 1 della legge 16 giugno 1938, n. 1303;

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, col quale è stata data facoltà al Ministro per le corporazioni di emanare provvedimenti in materia di inquadramento sindacale delle categorie professionali;

Vista la legge 16 giugno 1938, n. 1303, che revoca il divieto concernente l'inquadramento sindacale degli Enti pubblici, comunque denominati, operanti nel campo della produzione;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e le relative norme di attuazione;

Decreta:

La Confederazione fascista degli industriali è autorizzata a procedere all'inquadramento sindacale dell'Ente Zolfi Italiani.

La Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria è autorizzata a procedere all'inquadramento dei dipendenti dall'Ente suddetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà efficacia dal giorno della pubblicazione.

Roma, addì 19 marzo 1943-XXI

(1143) p. *Il Ministro*: CIANETTI

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1943-XXI.

Rinnovazione e collocamento dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2582;

Visto il decreto Ministeriale 8 marzo 1942-XX;

Determina:

Sono autorizzati la rinnovazione ed il collocamento dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti per l'importo complessivo di lire 200.000.000, corrispondente a quello autorizzato pel decorso anno, ferma restando procedura e norme seguite nelle precedenti rinnovazioni.

La misura dell'interesse, al netto di ogni imposta presente e futura, è fissata al 5 % annuo anticipato.

Le caratteristiche tecniche dei predetti buoni sono le stesse descritte nel decreto Ministeriale 5 aprile 1940-XVIII pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 12 aprile 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 marzo 1943-XXI

(1147) *Il Ministro*: ACERBO

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-VI, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministero delle finanze ha trasmesso in data 31 marzo 1943-XXI alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 marzo 1943-XXI, n. 70, recante deroga all'art. 56 della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato nei riguardi del pagamento delle sovvenzioni ed indennità al personale dello Stato in dipendenza di offese belliche nemiche.

(1150)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

155° Elenco dei decreti di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443

Decreto Ministeriale 2 dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1943-XXI, registro 28 Corporazioni, foglio 115, con il quale la concessione della miniera di piombo, zinco, rame, denominata «Barrasciutta» sita in territorio del comune di Domusnovas, provincia di Cagliari, è confermata in perpetuo alla S. A. Miniere di Lanusei col decreto Ministeriale 28 giugno 1929, e successivamente trasferita e intestata alla S. A. Rame Italiano con decreto Ministeriale 29 aprile 1938, viene trasferita e intestata all'Azienda Minerali Metallici Italiani «A.M.M.I.», con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 2 dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1943-XXI, registro 28 Corporazioni, foglio 116, con il quale la concessione della miniera di zinco, piombo e rame, denominata «Cea Sprent» o «Sa Duchessa» in territorio del comune di Domusnovas, provincia di Cagliari,

confermata in perpetuo alla Società delle Miniere e Fonderie di Zinco « La Vieille Montagne » col decreto Ministeriale 8 luglio 1929 e successivamente trasferita alla Soc. An. Rame Italiano con decreto Ministeriale 30 ottobre 1936, viene intestata e trasferita all'Azienda Minerali Metallici Italiani « A.M.M.I. », con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 2 dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1943-XXI, registro 28 Corporazioni, foglio 77, con il quale la concessione della miniera d'antimonio « Corti Rosas » in territorio del comune di Ballao, provincia di Cagliari, confermata in perpetuo alla S. A. Miniere Fonderie di Antimonio con decreto Ministeriale 1° luglio 1929, viene trasferita ed intestata alla Azienda Minerali Metallici Italiani « A.M.M.I. », con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 2 dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1943-XXI, registro 28 Corporazioni, foglio 113, con il quale la concessione della miniera di antimonio denominata « Martalai » sita in territorio del comune di Villasalto, provincia di Cagliari, confermata in perpetuo alla Società Miniere e Fonderie d'Antimonio con decreto Ministeriale 1° luglio 1929, è trasferita all'Azienda Minerali Metallici Italiani « A.M.M.I. », con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 2 dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1943-XXI, registro 28 Corporazioni, foglio 114, con il quale la concessione della miniera d'antimonio denominata « Su Suergiu », sita in territorio dei comuni di Villasalto e S. Nicolò Gerrei, provincia di Cagliari, confermata in perpetuo alla Società Miniere e Fonderie d'Antimonio con decreto Ministeriale 1° luglio 1929 viene trasferita all'Azienda Minerali Metallici « A.M.M.I. », con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 2 dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1943-XXI, registro 28 Corporazioni, foglio 111, con il quale la concessione della miniera di manganese denominata « Capo Rosso » sita in territorio del comune di Carloforte, provincia di Cagliari, accordata alla Società Anonima Monte Valerio con decreto Ministeriale in data 25 gennaio 1939 è trasferita ed intestata all'Azienda Minerali Metallici « A.M.M.I. », con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 2 dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1943-XXI, registro 28 Corporazioni, foglio 112, con il quale la concessione della miniera di ferro e stagno, denominata « Monte Valerio » sita in territorio del comune di Campiglia Marittima, provincia di Livorno, accordata in perpetuo ai condomini rappresentati dal tenente colonnello Alberto Gatti Lega e successivamente trasferita con decreto Ministeriale 26 marzo 1936 alla S. A. Stagno Italiano di Monte Valerio ed intestata con decreto Ministeriale in data 29 aprile 1938, alla S. A. Monte Valerio, è trasferita ed intestata all'Azienda Minerali Metallici Italiani, con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 2 dicembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1943-XXI, registro 28 Corporazioni, foglio 141, con il quale la concessione temporanea della miniera di ferro e stagno, denominata « Canale Serci » in territorio dei comuni di Domusnovas e Villacidro, provincia di Cagliari, originariamente accordata alla S. A. Montemannu, con decreto Ministeriale in data 20 giugno 1932, successivamente estesa ai minerali di stagno con decreto Ministeriale in data 10 agosto 1936 e trasferita alla S. A. Monte Valerio con decreto Ministeriale 14 gennaio 1938, è trasferita ed intestata all'Azienda Minerali Metallici Italiani « A.M.M.I. », con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 20 gennaio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1943-XXI, registro 28 Corporazioni, foglio 140, con il quale respinte le opposizioni dei proprietari del terreno della regione, alla Soc. Esercizio Torbiere Italiane Torino « S.E.T.I.T. », con sede in Torino, è concessa per la durata di anni tre la facoltà di coltivare il giacimento di torba sito in località denominata « Vialfrè » in territorio del comune di S. Martino Canavese, provincia di Aosta.

Decreto Ministeriale 17 febbraio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1943-XXI, registro 28 Corporazioni, foglio 226, con il quale alla Società Anonima Prealpina con sede in Milano, è concessa per la durata di anni venti la facoltà di coltivare il giacimento di fluorina sito in località denominata « Paglio e Pignolino » in territorio dei comuni di Dossena e S. Giovanni Bianco, provincia di Bergamo.

Decreto Ministeriale 18 febbraio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1943-XXI, registro 28 Corporazioni, foglio 227, con il quale la facoltà di coltivare minerali di zinco nella miniera denominata « Monte Fenugu » in territorio del comune di Iglesias (Cagliari), concessa con decreto Ministeriale 16 agosto 1941 alla Soc. An. Nichelio e Metalli Nobili gruppo « A.M.M.I. », è estesa ai minerali di piombo.

Decreto Ministeriale 18 febbraio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1943-XXI, registro 28 Corporazioni, foglio 243, con il quale alla S. A. Unione Agraria Piacentina, con sede in Piacenza, è concessa per la durata di anni tre, la facoltà di coltivare il giacimento di torba, sito in località denominata « Muzza », in territorio del comune di Castiglione d'Adda, provincia di Milano.

Decreto Ministeriale 18 febbraio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1943-XXI, registro 28 Corporazioni, foglio 242, con il quale alla S. A. Sfruttamento Acque Miniere « S.A.S.A.M. », con sede in Torino, è concessa per la durata di anni tre la facoltà di coltivare il giacimento di torba sito in località denominata « Pradiferro », in territorio dei comuni di Vische, Strambino Romano e Candia Canavese, provincia di Aosta.

Decreto Ministeriale 18 febbraio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1943-XXI, registro 28 Corporazioni, foglio 241, con il quale al signor Carta Marcello, domiciliato in Vicenza, è concessa, per la durata di anni tre, la facoltà di coltivare il giacimento di torba, sito in località denominata « Molino », in territorio del comune di Brentola, provincia di Vicenza.

Decreto Ministeriale 18 febbraio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1943-XXI, registro 28 Corporazioni, foglio 244, con il quale alla Società a garanzia limitata Azienda Combustibili Accessori Riscaldamento con sede in Cortina d'Ampezzo (Belluno), è concessa per la durata di anni cinque la facoltà di coltivare il giacimento di torba, sito in località denominata « Paludette » in territorio del comune di Auronzo, provincia di Belluno.

Decreto Ministeriale 18 febbraio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1943-XXI, registro 28 Corporazioni, foglio 229, con il quale al comune di Termini Imerese è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare le sorgenti di acque minerali nell'abitato del comune di Termine Imerese (Palermo).

Decreto Ministeriale 18 febbraio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1943-XXI, registro 28 Corporazioni, foglio 228, con il quale respinte l'opposizione e la domanda dei signori Burruano Giuseppe e Giudice Salvatore, ai signori Cardillo Giovanni e Alessi Gaetano rappresentato dal primo, domiciliato in Racalmuto, è concessa per la durata di anni 30 la facoltà di coltivare il giacimento di salgemma sito in località denominata « Sacchitello » in territorio del comune di Racalmuto, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 18 febbraio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1943-XXI, registro 28 Corporazioni, foglio 239, con il quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « Taurino Sapienza » sita in territorio del comune di Caltanissetta, provincia di Caltanissetta, rappresentati dal signor Felice Sapienza domiciliato in Caltanissetta, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Ministeriale 18 febbraio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1943-XXI, registro 28 Corporazioni, foglio 236, con il quale al signor Gerlando Cappadona domiciliato in Porto Empedocle provincia di Agrigento, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo, sito in località denominata « Falconera Peppinino », in territorio del comune di Cianciana, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 18 febbraio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1943-XXI, registro 28 Corporazioni, foglio 235, con il quale ai condomini della miniera di zolfo denominata « Salinella » in territorio del comune di Enna, provincia di Enna, rappresentati dal signor Baldassare Grimaldi fu Mario, marchese di Terresena, domiciliato ad Enna, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera stessa.

Decreto Ministeriale 18 febbraio 1943-XXI, registrato alla Corte d conti l'11 marzo 1943-XXI, registro 28 Corporazioni, foglio 260, con il quale alla S. A. Miniere Argille Refrattarie Affini « M.A.R.A. », con sede in Milano, è concessa, per la durata di anni cinquanta dalla data del presente decreto, la facoltà di coltivare i giacimenti di feldspato mica e berillo siti in località denominata « Alpe Mondel » in territorio del comune di Montescheno, provincia di Novara.

Decreto Ministeriale 18 febbraio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1943-XXI, registro 28 Corporazioni, foglio 282, con il quale ai condomini rappresentati dalla signora Contino Francesca domiciliata in Agrigento, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo, sito in località denominata « Gibisa Contino » in territorio del comune di Agrigento, provincia di Agrigento.

(1137)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno in Caltanissetta.

Con decreto Ministeriale 22 marzo 1943-XXI, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia è stata autorizzata ad acquistare un terreno per la costruzione in Caltanissetta della Casa della Madre e del Bambino.

(1131)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno in Varese.

Con decreto Ministeriale 22 marzo 1943-XXI, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia è stata autorizzata ad acquistare un terreno per la costruzione in Varese della Casa della Madre e del Bambino.

(1132)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Lanusei (Nuoro).

Con decreto Ministeriale 22 marzo 1943-XXI, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione di un terreno per la costruzione in Lanusei (Nuoro) della Casa della Madre e del Bambino.

(1133)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno in Bologna.

Con decreto Ministeriale 22 marzo 1943-XXI, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione di un terreno per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino in Bologna.

(1134)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Pistoia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 25 marzo 1943-XXI, il dott. Giuseppe Comparini Bardizky, è stato confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Pistoia.

(1128)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Lucca

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 25 marzo 1943-XXI, l'avv. Luigi Pellegrini è stato confermato nella carica di presidente del Consorzio agrario provinciale di Lucca.

(1129)

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Pescara

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 25 marzo 1943-XXI, il cav. geom. Antonio De Joannes è stato nominato presidente del Consorzio agrario provinciale di Pescara.

(1130)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 2 aprile 1943-XXI - N. 63

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	P[illegible] (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Colombia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5868
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	3,3878	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	88,025
Id. 3,50 % (1902)	85,70
Id. 3 % lordo	72 —
Id. 5 % (1935)	88,95
Redimib. 3,50 % (1934)	77,925
Id. 5 % (1936)	94,25
Id. 4,75 % (1924)	495,10
Obblig. Venezie 3,50 %	96 —
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,50
Id. 5 % (1944)	99,375
Id. 5 % (1949)	93,50
Id. 5 % (15-2-50)	93,30
Id. 5 % (15-9-50)	93,30
Id. 5 % (15-4-51)	93,25

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.